



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE**

ATTO N. DD 4439

Torino, 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) - ZUT AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA – UMI IV (PROT. ED. 2020-14-07764 DEL 12/05/2020). – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

La Città, in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ha avviato il processo di trasformazione urbana sull'area denominata Spina Centrale ed, in particolare, sull'Ambito "8.18/3 Spina 2 - Porta Susa", di Superficie Territoriale complessiva pari a 178.951 metri quadrati, di cui 114.644 metri quadrati di proprietà di FS Sistemi Urbani/RFI e metri quadrati 64.307 di proprietà della Città. Nella scheda normativa dell'Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa sono individuate quattro Unità Minime di Intervento (UMI) la cui attuazione deve avvenire attraverso Piani Esecutivi di iniziativa pubblica o privata o Permesso di costruire Convenzionato ex artt. 43 e 49 comma 5 delle L.R. 56/77 e s.m.i.

Le aree della UMI IV, consistenti nel complesso immobiliare della ex Stazione di Porta Susa in Piazza XVIII Dicembre n. 4, sono state acquistate dalla Società Vastint Hospitality Italy, e riguardano una SLP complessiva pari a 8.261 mq, di cui 3.000 mq trasferiti dalla UMI II con il PEC in oggetto.

In data 11/05/2020 prot. n. 1248 (Prot. Ed. 2020-14-07764 del 12/05/2020), la Società Vastint Hospitality Italy s.r.l. presentava alla Direzione Urbanistica e Territorio, istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) per l'Ambito 8.18/3 Spina 2 – Porta Susa, UMI IV, ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., in attuazione del vigente P.R.G.

Il PEC presentato prevede il progetto di conservazione dell'edificio tutelato della storica Stazione di Porta Susa e la concentrazione del nuovo edificato sul lato a destra della stazione storica con la sistemazione a verde di una porzione di area e la realizzazione di una piazzetta che costituiranno un elemento di connessione pedonale tra le due stazioni, quella nuova e quella storica. L'assolvimento del fabbisogno di superfici per parcheggi pubblici avviene con la cessione di mq. 4.700, come previsto dalla Scheda Normativa del PRG, collocati nel mezzanino Nord acquistato da Vastint

Hospitality Italy s.r.l..

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 28 maggio 2020 (nota prot. 1459, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 4109 del 1 giugno 200) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;
- in data 5 giugno 2020 (nota prot. 4209), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 9 giugno 2020;
- in data 30 giugno 2020 (nota prot. 4874) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, la completezza e la necessità di integrare la documentazione ai fini dell'adeguatezza;
- in data 29 luglio 2020 (nota prot. 2056, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 5821 del 30 luglio 2020), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente documentazione integrativa;
- in data 20 agosto 2020 (nota prot. 6384) l'Autorità Competente, a seguito dell'esame della documentazione integrativa, comunicava all'Area Urbanistica della Città il parere sulla completezza ed adeguatezza della documentazione.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 2783 del 2 settembre 2020 (tramessa con nota prot. 2358 del 4 settembre 2020 e acquisita agli atti dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al prot. 6750 del 04 settembre 2020) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

PROGETTO URBANISTICO

A01 – Norme Tecniche di Attuazione

A02 – Relazione Illustrativa

A03 – Album 1 – PEC

C02 - Schema di Convenzione

C03 - Atto unilaterale d'obbligo FSSU

C04 - Liberatoria RFI

C05.a – Titolo Mezzanino - Soggetto a condizione risolutiva

C05.b – Titolo Stazione – Soggetto a condizione

C05.c – Titolo Mezzanino – Dichiarazione di mancato avveramento condizione risolutiva

C05.d – Titolo Stazione – Dichiarazione di avveramento condizione

C06 – Acquisto ulteriori diritti edificatori FSSU

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

B01 – Relazione Tecnica Illustrativa

B02 – Computo Metrico Estimativo

B03 – Album 2 – PEC –Fattibilità Tecnica Economica delle opere di urbanizzazione

RELAZIONI SPECIALISTICHE

E01 – Relazione agronomica paesaggistica

F01.a - Relazione geologica e geotecnica asseverata

F01.b – All. Tavola 1 – Sezioni Litologiche

G01.a - Relazione ambientale

G01.b – All. Relazione della qualità ambientale (ex art. 28 NUEA PRG)

G02.a – Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS

G02.b – All. Relazione storica

G02.c – All. Parere Soprintendenza

K01 - Valutazione previsionale di impatto acustico

K02 - Documento di verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”*;
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”*;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”*;

In data 06 ottobre 2020 (Prot. 7656), il Dirigente dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la prima seduta della Conferenza dei Servizi e la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi rispettivamente dell'articolo 14-ter, comma 1 e dell'art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 2783 del 2 settembre 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 06 ottobre 2020 e sul sito web dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, Rete Ferroviaria Italiana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ed i componenti dell’Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 28 ottobre 2020, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), venivano illustrati i contenuti del PEC e del documento ambientale di verifica di VAS. Nel corso della seduta il rappresentante di RFI comunicava di non avere osservazioni da rilevare e che il parere di competenza sulle possibili interferenze sarebbe stato rilasciato sull’analisi del progetto delle opere a livello esecutivo. I rappresentanti dell’OTC e di ARPA Piemonte formulavano alcune osservazioni in merito all’impermeabilizzazione dell’area e al riuso delle acque meteoriche.

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi decisoria del 16 novembre 2020, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 2**), venivano illustrati i pareri della Soprintendenza (Prot. n. 7656 del 06.10.2020, acquisito al Protocollo con n. 8377 del 29/10/2020 - **Allegato n. 3**), della Città Metropolitana (Prot. n. 82698/TA0-O4 del 12/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 8833 del 13/11/2020 - **Allegato n. 4**). Nel corso della medesima seduta si prendeva atto della dichiarazione di ASL (poi acquisita al prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 8924 del 17/11/2020 - **Allegato n. 5**) Inoltre la rappresentante di ARPA Piemonte illustrava il proprio parere (prot. 93545 del 16 novembre 2020, acquisito al prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 8901 del 16/11/2020 - **Allegato n. 6**).

Rilevato che nel corso della seduta decisorie i soggetti invitati, tramite proprio parere, e l’OTC si sono espressi in merito alla non assoggettabilità alla successiva fase di valutazione della procedura di VAS.

Rilevato in merito agli impatti sulle componenti ambientali:

- che l’attuazione del PEC non comporta impatti significativi sulla competente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2020 06078/126 10 dicembre 2020), è ed previsto un incremento della permeabilità dell’area, con attenuazione idraulica parziale rispetto allo stato di fatto;

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021)"
- sentito ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l’attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale

previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate;
si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
 - richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
 - richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
 - esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante al PEC in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) - ZUT Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa – UMI IV (Prot. Ed. 2020–14–07764 del 12/05/2020). subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:
 - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- b. relativamente agli interventi di carattere pubblico inerenti le opere di urbanizzazione si richiama la necessità di procedere con ampio anticipo alla redazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e alla definizione delle eventuali indagini preventive sul terreno;
 - c. durante lo sviluppo della progettazione, le misure predisposte per minimizzare le possibilità di interferenza con beni archeologici sottoposti a tutela dovranno essere sottoposte all'esame della Soprintendenza al fine di valutare l'opportunità di ulteriori forme di controllo archeologico;
 - d. nelle operazioni di demolizione, siano quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo sia accertata la presenza di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne sia garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale;
 - e. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive.
 - f. venga considerata l'opportunità di prevedere un collegamento diretto tra la piazza XVIII Dicembre e il retrostante corso Inghilterra, al fine di garantire una maggiore permeabilità rispetto al fronte urbano che si verrà a costituire;
 - g. rivedere, in fase di progettazione esecutiva delle OOUU, la configurazione dell'area a nord dell'intervento lungo Via Santarosa, dove ora risultano previsti parcheggi, pista ciclopedonale e piccole aree verdi, al fine di migliorare sia la connettività pedonale, sia quella ciclabile tra la pista proveniente da via Bertola e la pista su Corso Inghilterra, sia la manutenibilità delle aree.
- Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:
- h. dovrà essere dimostrata la coerenza del livello GOLD della certificazione LEED previsto per le nuove edificazioni rispetto al raggiungimento del punteggio pari ad almeno 2.5 del protocollo ITACA edifici non residenziali, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse coerenti. Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità protocollo utilizzato. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
 - i. nella progettazione della piazza pubblica siano adottate soluzioni finalizzate alla riduzione del fenomeno dell'isola di calore e al contenimento delle temperature mediante massimizzazione della superficie ombreggiata ricorrendo, compatibilmente con gli obiettivi di bonifica, al ricorso di esemplari di prima o seconda grandezza e materiali ad elevato indice di albedo, ecc). A tal fine si richiede, in sede di progetto esecutivo delle OOUU, una relazione tecnica volta a valutare l'ombreggiamento della piazza pubblica nel corso dell'anno (da massimizzare in estate) e del contributo degli interventi alla riduzione del fenomeno isola di calore locale, siano adottate soluzioni tecniche volte al miglioramento della qualità della vita locale introducendo in modo decisamente più marcato l'utilizzo del verde (alberature, percorsi pedonali, aree protette, ecc.), nonché soluzioni NBS (Nature Based Solutions);
 - j. per la progettazione degli spazi aperti si richiede l'applicazione delle "Linee guida di progettazione di spazi aperti per la resilienza climatica" (All. 2 del Piano di Resilienza Climatica) per assicurare che gli interventi vengano realizzati tenendo conto della necessità di minimizzare le vulnerabilità climatiche a cui è esposta l'area di interesse e massimizzare la permeabilità ed il drenaggio, compatibilmente con gli obblighi di bonifica. Materiali e disegno delle pavimentazioni, in particolare a ridosso del fabbricato della stazione, dovranno essere oggetto di puntuali valutazioni al fine di garantire la migliore integrazione e relazione tra le

- superfici orizzontali e la destinazione dei differenti spazi e percorsi;
- k. per la componente “risorse idriche”, in merito all’impianto di irrigazione, sia prevista l’adozione di soluzioni volte al riuso delle acque meteoriche mediante sistemi di raccolta ed accumulo delle precipitazioni. Si richiede che i suddetti impianti di recupero e le correlate stazioni tecnologiche, siano prioritariamente localizzate in aree pavimentate o all’interno dei manufatti in progetto, per non ridurre le superfici permeabili. Si richiede altresì che vengano installati appositi sistemi di controllo volti a stabilire, per la fase di esercizio dell’impianto irriguo, le relative quote di approvvigionamento idrico derivati dal sistema di recupero delle acque meteoriche e dalla rete del pubblico acquedotto. I risultati ottenuti dalla lettura dei suddetti sistemi di controllo dovranno essere riportati in apposite relazioni di monitoraggio da consegnare all’Area Ambiente ed all’Autorità Competente con cadenza annuale;
 - l. assumere per le operazioni di bonifica le CSC definito in base alle previste destinazioni d’uso definite da PEC;
 - m. si richiede di valutare per la destinazione ricettiva turistica la possibilità della certificazione “Ecolabel UE Strutture ricettive” al fine di limitare le pressioni ambientali di questo servizio;
 - n. gli scarichi di acque reflue (servizi igienici, locali di ristorazione, etc.) dovranno essere collettati verso la rete di acque reflue urbane (fognatura nera), mantenendo separata la rete di raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle coperture degli edifici e dalle aree viabili, che dovrà essere immessa nella rete bianca pubblica;
 - o. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsto dall’art.34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inclusi quelli inerenti il “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” approvati con DM n° 63 del 10 marzo 2020. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione “ambiente e verde”; “informambiente”; “acquisti pubblici ecologici”; dovrà inoltre essere valutata l’estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - p. dovrà inoltre essere valutata l’estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
 - q. per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l’eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni;
 - r. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall’insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici attraverso una revisione dei calcoli acustici, valutando inoltre la necessità di definire differenti opere di mitigazione acustica rispetto a quelle prospettate, sulla base delle possibili variazioni dei macchinari installati. Nelle seguenti fasi autorizzative, dovrà essere previsto entro trenta giorni dall’inizio delle attività un collaudo acustico strumentale;
 - s. sarà inoltre necessario procedere con l’analisi dell’impatto acustico generato nella fase di realizzazione della struttura (incluso il traffico indotto per la fase di cantiere). Risulta necessario che, viste le previste operazioni di demolizione dei fabbricati attualmente esistenti, potrebbe risultare effettivamente come una fonte di disturbo non trascurabile. A questo proposito si ricorda la necessità di fornire un’indicazione di tutti gli accorgimenti tecnici e operativi che saranno

adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio della fase di cantiere, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della L. 447/95 e dell'art. 9, c. 1, L.R. 52/00, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile.

2. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
3. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
4. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto o, in alternativa, presentare, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.)

Allegati:

Allegato n. 1: Verbale della Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2020

Allegato n. 2: Verbale della Conferenza dei Servizi del 16 novembre 2020

Allegato n. 3 Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 4: Parere della Città Metropolitana

Allegato n. 5: Parere di ASL Città di Torino

Allegato n. 6: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Gaetano Noe'